




REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale



Gruppo Consiliare
Lega Toscana Salvini Premier

AOCRT Protocollo n. 0002929/12-03-2024



LEX 11

P.R. 319

2.18.2

Alla cortese attenzione del
Presidente del Consiglio regionale
Dottor Antonio Mazzeo
SEDE

Proposta di Risoluzione collegata alla Informativa ex art 48 Statuto n. 9 - Piano di tutela delle acque della toscana – PTA (art. 121 del D.Lgs 152/2006) – informativa al consiglio regionale toscano ai sensi dell'art. 48 dello statuto.

Oggetto: in merito alle acque destinate al consumo umano.

Vista,

La Direttiva UE 2020/2184 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 Dicembre 2020 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;

Il D.lgs 23 Febbraio 2023 n.18 Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 Dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;

La L.R 28 Dicembre 2015 n.80 Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri;

D.P.G.R 61/R/2016 Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della Legge Regionale 28 Dicembre 2015 n.80 (Norme in materia di difesa del suolo, della tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso dell'acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015;

La L.R 20 Dicembre 2016 n.86, Testo unico del sistema turistico regionale;

D.P.G.R 47/R/2018 Regolamento di attuazione della Legge Regionale 20 Dicembre 2016 n.86 (Testo unico del sistema turistico regionale);

Verbale di riunione Articolazione Tecnica regionale Igiene e Sanità Pubblica e Nutrizione del 15/07/2022;

L'articolo comparso sul quotidiano "il Tirreno" in data 6 Marzo 2024 dal titolo: "Al mare docce d'acqua potabile".

Confronto aperto e serrato tra balneari rappresentanti di categoria e ASL Toscana Nord Ovest sul futuro di docce e lava piedi in spiaggia. In virtù del Decreto Legislativo 18/2023 – che ha aggiornato la disciplina sulle acque potabili (abrogando il Decreto 31/2001)- l'acqua che viene a contatto con l'uomo, in qualsiasi forma, deve essere come da definizione "destinata al consumo umano". Il giudizio di idoneità d'uso sull'acqua destinata al consumo umano spetta all'Azienda Sanitaria locale territorialmente competente. Insomma, spiega Confesercenti Toscana, "L'acqua dei pozzi non può più essere utilizzata per docce e lava piedi se non è potabile".

Premesso che,

Il D.lgs 18/2023 citato nell'articolo, attua la Direttiva UE 2020/2184 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, abrogando il precedente D.lgs31/2001 che a sua volta attuava la Direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano;

Il D.lgs 18/2023, all'Art.2 comma 1 lettera a) definisce "Acque destinate al consumo umano" denominate anche "Acque potabili"

- 1) Tutte le acque trattate o non trattate, destinate a uso potabile, per la preparazione dei cibi, bevande o per altri usi domestici, in locali sia pubblici che privati, a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite rete di distribuzione, mediante cisterne o in bottiglie o contenitori, comprese le acque di sorgente di cui al decreto legislativo 8 ottobre 2011 n.176;

Il D.lgs 18/2023, come definito dall'Art.3 comma 2 lettera d), non si applica alle acque destinate esclusivamente a quegli usi specifici diversi da quello potabile, ivi incluse quelle utilizzate nelle imprese alimentari, la cui qualità non abbia ripercussioni, dirette o indirette, sulla salute dei consumatori interessati ovvero perché regolate da diversa specifica normativa, come individuate nell'allegato V;

Il D.lgs 18/2023 all'Art.5 definisce i punti in cui i valori parametrici devono essere rispettati, facendo riferimento:

- a) Alle acque fornite attraverso una rete di distribuzione
- b) Alle acque fornite da una cisterna
- c) Alle acque confezionate
- d) Alle acque utilizzate in una impresa alimentare
- e) Alle acque prodotte dalle case dell'acqua;

La L.R 28 Dicembre 2015 n.80 Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri, all'Art.11 definisce i Regolamenti per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti, al comma 1) La Regione promuove iniziative per la riduzione dei consumi irrigui e produttivi e per il risparmio idrico, nonché la costituzione di riserve idriche e per il riuso delle acque reflue e gli usi plurimi; a tal fine la Giunta Regionale, nel rispetto della normativa nazionale in materia, emana entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore della presente Legge, uno o più regolamenti finalizzati a garantire, su tutto il territorio regionale con carattere di omogeneità, la riduzione dei consumi da parte dei soggetti che utilizzano acque;

Il D.P.G.R 61/R/2016 Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della Legge Regionale 28 Dicembre 2015 n.80 (Norme in materia di difesa del suolo, della tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso dell'acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015, detta disposizioni per il razionale uso e la riduzione dei consumi di acqua al fine di tutelare la risorsa idrica, contenere i consumi e prevenire le crisi idriche;

Il D.P.G.R 61/R/2016 all'Art.2 lettera c) definisce "acque destinate al consumo umano": Le acque destinate ad uso potabile di cui all'Art.3, comma 1 lettera b) e le acque utilizzate in un'impresa alimentare per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o sostanze destinate al consumo umano nel rispetto dei requisiti di cui all'Art.2, comma 1, del D.Lgs 2 Febbraio 2001 n.31 (Attuazione della direttiva 93/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano) (nota. D.LGS e Direttiva CE ora abrogate e sostituite come già ricordato);

Il D.P.G.R 61/R/2016 all'Art.3 Modalità di classificazione degli usi delle acque pubbliche, distingue alla lettera:

a) "uso domestico": l'utilizzazione dell'acqua pubblica sotterranea destinata all'uso igienico e potabile, all'innaffiamento di orti e giardini, all'abbeveraggio del bestiame, purché tale utilizzazione sia destinata esclusivamente al nucleo familiare dell'utilizzatore o comunque di insediamenti di **tipo residenziale e non si configuri come attività economico-produttiva o con finalità di lucro**;

b) "uso potabile": l'utilizzazione di acque destinate al consumo umano finalizzate all'approvvigionamento idrico alle persone, comunque effettuato;

e) "uso civile": qualora l'utilizzazione dell'acqua sia finalizzato al lavaggio delle strade e delle superfici impermeabilizzate, allo spurgo delle fognature, all'irrigazione di aree verdi pubbliche, agli impianti e attrezzature sportive, **alle attività ricettive**, alla costituzione di scorte antincendio, all'abbassamento dei livelli piezometrici della falda di cui all'articolo 10 nonché a qualsiasi altro uso che non sia riconducibile alle altre categorie previste dal presente articolo;

Il D.P.G.R 61/R/2016, all'Allegato A definisce gli usi specifici:

Potabile: Sono ricompresi in questa categoria tutti i casi in cui l'acqua è destinata ad uso potabile e soggetta a controlli previsti dalla normativa in materia di potabilità delle acque – D.Lgs 31/2001 (nota. D.LGS ora abrogato e sostituito come già ricordato):

-Acquedotti pubblici afferenti al Sistema Idrico Integrato (S.I.I)

-Acquedotti privati

-**Attività ricettive, non servite da acquedotto**, come alberghi, mense, campeggi, ristoranti, bar, ecc...

-Imprese industriali, artigianali e commerciali che necessitano di acqua potabile, non finalizzata alla produzione, non servite dal pubblico acquedotto

-Sono escluse le imprese che svolgono attività di fabbricazione, trattamento, conservazione o immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano del rispetto dei requisiti di cui all'Art.2, comma 1 del D.Lgs 2 Febbraio 2001 n.31

Civile:

-Servizi igienici di attività diverse dal domestico;

- Acquedotti privati non soggetti ai controlli previsti dalla normativa in materia di potabilità delle acque
- D.Lgs. 31/2001;
- Condizionamento locali di attività diverse dal domestico;
- Impiego di acqua per infrastrutture sportive e ricreative, pubbliche e/o legate ad attività imprenditoriali (impianti sportivi, riempimento di piscine, innevamento artificiale, porti turistici, campi da golf, ...);
- Riempimento laghi da caccia;
- Lagheti di pesca sportiva;
- Abbattimento polveri;
- Impianti di antincendio;
- Lavaggio locali, macchinari e mezzi;
- Autolavaggi;
- Irrigazione verde pubblico (giardini, parchi, ...);
- Irrigazione verde privato a servizio di attività produttive o parchi ville storiche, musei privati ... che non rientrano nell'uso domestico;
- Lavaggio strade;
- Abbassamento del livello piezometrico delle falde per realizzazione locali/manufatti interrati, nei casi previsti dal presente regolamento;
- Spurgo fognature.

La L.R 20 Dicembre 2016 n.86, Testo unico del sistema turistico regionale all'Art.17 Oggetto definisce le **strutture ricettive**:

- a) Alberghi
- b) Residenze turistico-alberghiere
- c) Alberghi diffusi
- d) Condhotel
- e) Campeggi
- f) Villaggi turistici
- g) Marina resort
- h) Aree sosta
- i) Parchi Vacanza

La L.R 20 Dicembre 2016 n.86, Testo unico del sistema turistico regionale all'Art.75 Oggetto definisce gli **stabilimenti balneari**;

Il D.P.G.R 47/R/2018 Regolamento di attuazione della Legge Regionale 20 Dicembre 2016 n.86 (Testo unico del sistema turistico regionale) all'Art.20 **Requisiti degli alberghi** e delle residenze turistico alberghiere al comma 2 lettera c) richiede per queste attività un **lavabo con acqua corrente calda e fredda** in ciascuna camera adibita al pernottamento della clientela, All'Art.37 Impianto di approvvigionamento idrico e servizi idrosanitari per **campeggi, villaggi turistici**, marina resort, aree di sosta e parchi vacanze al comma 4 prevede **l'erogazione di acqua potabile deve essere assicurata per lavabi, lavelli per stoviglie, docce**, nonché per i locali dove si preparano, si somministrano e si vendono cibi e bevande. L'acqua potabile deve altresì essere erogata attraverso fontanelle, in ragione di almeno una ogni cento ospiti. Deve essere presente almeno una fontanella;

Il D.P.G.R 47/R/2018 all'Art.37 comma 3 **consente tuttavia l'approvvigionamento da acqua potabile e non potabile**, purché i relativi impianti siano del tutto distinti e che le fonti di erogazione di acqua non potabile siano chiaramente evidenziate con scritte in più lingue o con appositi simboli;

Nel Verbale di riunione della Articolazione Tecnica regionale Igiene e Sanità Pubblica e Nutrizione del 15/07/2022, l'assise composta da Regione Toscana ed ASL, rilevando che il D.P.G.R 47/R/2018 non fornisce indicazioni sulla qualità dell'acqua erogata da docce e lavabi per gli stabilimenti balneari, ha ritenuto di estendere quanto previsto per campeggi e altre strutture extra-alberghiere.

Considerato che,

A pochi giorni dall'avvio della stagione turistica estiva, la notizia sta destando preoccupazione e sconcerto tra tutte le imprese che si occupano di ricezione, in quanto si configura la necessità di nuovi adempimenti, e costi, che si ripercuoterebbero su aziende e turisti;

Come appare chiaro, la normativa in materia è complessa, stratificata ed in alcuni casi, come il D.P.G.R 61/R/2016 non aggiornata;

L'apparato normativo che imporrebbe gli adempimenti di cui all'articolo comparso su "Il Tirreno" in data 6 Marzo 2024 è sostanzialmente invariato dalla data di promulgazione del D.P.G.R 47/R/2018 del 7 Agosto 2018;

L'Articolazione Tecnica regionale Igiene e Sanità Pubblica e Nutrizione, con parere del 15/07/2022 estende l'applicazione di norme e, di fatto, modifica l'applicazione della L.R 86/2016 Testo Unico del sistema turistico regionale e il conseguente D.P.G.R 47/R/2018;

Le norme regionali in materia di turismo (L.R 20 Dicembre 2016 n.86, Testo unico del sistema turistico regionale e D.P.G.R 47/R/2018 Regolamento di attuazione della Legge Regionale 20 Dicembre 2016 n.86 (Testo unico del sistema turistico regionale), pur non contenendo nel Preambolo riferimenti alle norme Europee, nazionali e regionali in materia di tutela della risorsa idrica, legiferano in apparente difformità e contrasto da queste.

Tutto ciò premesso e considerato,

Impegna il Presidente della Giunta Regionale,

a produrre, anche attraverso il diretto coinvolgimento dell'avvocatura regionale oltre che dei settori competenti per materia, una interpretazione autentica circa le disposizioni normative regionali in materia di "acque destinate al consumo umano";

a scongiurare, anche attraverso eventuali atti di proroga o deroga, aggravati economici e organizzativi per tutti quei settori che si occupano di ricezione e che potrebbero incorrere in limitazioni o sanzioni in conseguenza di una esplicitazione alquanto discutibile in materia di acque destinate al consumo umano.

I Consiglieri,

Massimiliano Baldini



Elena Meini

